

ORUCO TASLO  
DA 102

N° 42/14 SENT. <i>Toldo</i>
N° 102/2013 R.G. LAVORO
N° 174.....CRON
N°.....REP.
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Cod.: 231999



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione per le **CONGTROVERSIE**  
**DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei

Signori Magistrati:

- |                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. DOTT. FABIO        | MAIONE  | PRESIDENTE       |
| 2. DOTT. MARIA GRAZIA | ZATTONI | CONSIGLIERE      |
| 3. DOTT. PATRIZIA     | COLLINO | CONSIGLIERE REL. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** in grado di  
appello iscritta a ruolo in data 12.11.2013 al n. **102/2013 R.G.**  
**LAVORO** promossa con ricorso in appello di data 06.11.2013

**DA**

**[REDACTED]**, nata in Tunisia il **[REDACTED]** C.F. **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta Toldo di  
Rovereto, per delega a margine del ricorso in appello con domicilio  
eletto in Trento c/o Avv.to Zeno Perinelli.

- APPELLANTE -

**CONTRO**

**COMUNE DI ROVERETO, C.F. E P. IVA 00125390229** con sede a Rovereto, in persona del Sindaco in carica Andrea Miorandi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manica Gianpaolo e Flavio Dalbosco di Rovereto (c/o Studio Valentini – TN) con domicilio eletto presso quest'ultimo, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello.

**- APPELLATO -**

**CONTRO**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO C.F. e P. IVA 00337460224**, con sede in Trento, in persona del Presidente pro tempore della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica e Viviana Biasetti dell'Avvocatura della Provincia, con domicilio eletto presso quest'ultima, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di prime cure.

**- APPELLATA**

**CONTRO**

**COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

**- APPELLATA – CONTUMACE**

**OGGETTO:** Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice del lavoro n. 58/13 di data 27.08.2013

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

## CONCLUSIONI

### DI PARTE APPELLANTE:

(da ricorso in appello):

### IN VIA PRINCIPALE:

in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Rovereto  
– Sezione Lavoro dd. dal Tribunale di Rovereto – Sezione Lavoro G.I.  
dott. Cuccaro dd. 27.8.2013 depositata in data 27.8.2013 n. 58/13  
Sent., n. 106/13 Cont., n. 512 Cron. notificata in data 14.10.2013 ed  
in accoglimento del presente ricorso in appello, accogliere il ricorso  
ex art. 414 c.p.c. per le ragioni tutte di cui in atti e per l'effetto:  
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra [REDACTED]  
percezione dell'assegno di maternità di cui agli art. 66 Legge  
23.12.1998 n. 448, art. 65 della L.P. 20.3.2000 n. 3, art. 74 del D. Lgs.  
26.3.2001 n. 151, essendo essa in possesso di tutti i requisiti ivi  
richiesti, come rappresentato nella narrativa del presente atto;  
disapplicare l'art. 74 co. 1 del D. Lgs 151/2001, nella parte in cui  
richiede il possesso della "*carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9  
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*" già previsto dagli artt.  
65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, richiamato dall'art. 65  
della L.P. del 20 marzo 2000 n. 3, ai fini della concessione del  
trattamento di maternità, ed ogni altra previsione normativa in  
materia, contrastati con la normativa di rango comunitario di cui  
all'art. 65 dell'accordo euro mediterraneo tra Unione Europea e

Repubblica Tunisina, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, poiché sufficientemente chiara e precisa;  
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del diniego espresso dal Comune di Rovereto dd. 28.2.2013 Prot. n. 00008474, per essere fondato il provvedimento de quo solo sulla nazionalità/cittadinanza extracomunitaria della medesima ricorrente e, pertanto, in violazione dell'art. 44, del D. Lgs. 286/1998;  
per l'effetto, ordinare al Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina di cessare la discriminazione descritta in narrativa, posta in essere nei confronti della sig.ra [REDACTED] e condannare il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina, secondo le rispettive competenze, alla corresponsione alla sig.ra [REDACTED] del trattamento di maternità in base di cui all'articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, già istituito e regolato dall'articolo 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 65 della L.P. del 20 marzo 2000 n. 3, richiesto con istanza dd. 28.1.2013 nell'entità massima prevista per l'anno 2012 (anno di nascita della figlia E [REDACTED]), pari a complessivi Euro 1.623,95=, considerata la situazione reddituale del nucleo familiare della ricorrente con valore ISE pari a soli Euro 6.803,77, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dal momento della domanda dd. 28.1.2013, sino al saldo, ovvero nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia;



per le ragioni di cui in narrativa, si chiede la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativamente agli art. 66 comma 1 L. 23.12.1998 n. 448, art. 74 comma 1 D. Lvo. 151/2001, art. 8 comma 4 L.P. 3/2006 e art. 65 L.P. 3/2000 per violazione degli artt. 3, 32, 38 e 117 della Costituzione per le ragioni sopra esposte.

IN OGNI CASO

Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.

**DI PARTE APPELLATA COMUNE DI ROVERETO:**

(da comparsa di costituzione e risposta in appello):

Contrariis reiectis,

NEL MERITO:

rigettare, in ogni caso, l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 58/2013 depositata il 27.08.2013 del Tribunale di Rovereto – Sezione Lavoro;

rigettare tutte le doglianze e le pretese avversarie, comunque formulate e formulande, in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;

sulla questione di legittimità costituzionale ex adverso sollevata:

respingere l'avversa prospettata questione di illegittimità costituzionale;

IN PUNTO SPESE:

con vittoria – in favore del Comune di Rovereto – di spese, competenze, diritti e onorari tutti del doppio grado di giudizio,

nonché con il rimborso delle promerENZE e con il rimborso delle spese e delle spese generali tariffate nella misura del 15% oltre a Cassa Avvocati ed IVA come e nella misura di legge.

**DI PARTE APPELLATA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:**

( da comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Provincia autonoma di Trento, per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.

IN OGNI CASO, dichiarare inammissibile o comunque irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante;

IN OGNI CASO, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**██████████** ha proposto appello avverso la sentenza n. 58/13, emessa in data 27 agosto 2013, con la quale il Tribunale di Rovereto, sezione Lavoro, ha respinto la domanda di accertamento del diritto alla percezione dell'assegno di maternità di cui agli artt. 66 legge 23.12.1998 n. 448, 65 della LP 20.3.2000 n. 3, 74 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, con richiesta di disapplicazione di tale ultima norma, nella parte

in cui richiede il possesso della carta di soggiorno, ai fini della concessione del trattamento di maternità, e di ogni altra previsione normativa in materia, contrastante con la normativa di rango comunitario di cui all'art. 65 dell'Accordo euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale in quanto sufficientemente chiara e precisa.

Il Comune di Rovereto e la Provincia Autonoma di Trento, costituitisi anche in grado d'appello, hanno chiesto il rigetto del gravame.

La Comunità della Vallagarina è rimasta contumace anche in questo grado di giudizio.

All'udienza del 15 maggio 2014, all'esito della discussione, è stata data lettura del dispositivo.

oooooooooooooooo

Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Provincia Autonoma di Trento, la Corte osserva che la stessa è fondata, considerato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 del 23 maggio 2013, avente decorrenza dal 1 gennaio 2013, è stata data attuazione alla legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 che ha trasferito (art. 8, comma 4) ai Comuni le funzioni amministrative (con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità di Valle) in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

La domanda di assegno di maternità di cui è causa è stata proposta dall'odierna appellante in data 28 gennaio 2013 e pertanto, all'epoca

della presentazione della stessa, le funzioni suddette erano già in capo al Comune di Rovereto e alla Comunità della Vallagarina, rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio.

Quanto al merito, l'appellante propone appello per i motivi di seguito elencati.

1) "Erroneità/carenza della motivazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure laddove non ravvisa contrasto con il principio di non discriminazione previsto dall'art. 65 dell'Accordo euro mediterraneo Comunità Europea-Repubblica tunisina del diniego del Comune di Rovereto dd. 28.2.2013 e comunque violazione dell'art. 65 dell'Accordo euro mediterraneo".

Il Giudice di primo grado ha respinto la domanda attorea motivando solo sul fatto che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda dell'assegno di maternità, non aveva il requisito di lungo soggiornante: *"ne consegue che il mancato possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) da parte della ricorrente è ascrivibile esclusivamente all'insufficiente durata del soggiorno in Italia e non a ragioni di tipo reddituale"*.

La Corte rileva che l'Accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e gli Stati membri e la Repubblica di Tunisia del 17 luglio 1995, ratificato con legge 35 del 3 febbraio 1997, all'art. 64 prevede: *"ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un*

*regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.*

*Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione...".*

*Lo stesso Accordo prevede poi, all'art. 65: " Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, d'un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.*

*L'espressione **previdenza sociale** copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari".*

*Sotto il profilo soggettivo, questa Corte osserva che il suddetto Accordo euromediterraneo fa esplicito riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori di cittadinanza tunisina che risiedono con*



lui nello Stato membro, senza distinzione, per detti familiari, tra diritti derivati e diritti propri.

All'obiezione che prestazioni come quelle in oggetto sarebbero considerate dalla normativa nazionale un diritto proprio, e non derivato, acquisito dalla ricorrente per il suo status di familiare di un lavoratore tunisino, la Corte di Giustizia europea, (sentenza del 15 gennaio 1998-Causa 113/97 Henia Babahenini contro Stato belga), ha chiarito che l'ambito di applicazione, *ratione personae*, degli accordi euro mediterranei (nel caso della sentenza citata con l'Algeria) *"non è identico a quello del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità"* e pertanto *"la giurisprudenza che opera una distinzione tra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante nell'ambito del regolamento n. 1408/1971....(omissis)...non può essere estesa all'ambito dell'accordo (euromediterraneo n.d.r.) come può dedursi dalla citata sentenza Krid, punto 39 (v. per analogia, le citate sentenze Kziber e Hallouzi-Choho, punto 30)"*.

Conseguentemente, alla luce di tale consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, la ricorrente deve ritenersi rientrare nell'ambito di applicazione dell'Accordo, a prescindere dal fatto che la prestazione di cui chiede il versamento sia erogata a titolare di diritto proprio, ovvero in quanto familiare di un lavoratore tunisino.

Quanto al profilo oggettivo del significato dell'espressione **previdenza sociale**, contenuta nell'art. 65 dell'Accordo euro mediterraneo de quo, la sentenza della Corte di Giustizia sopra citata evidenzia che la stessa è da intendersi allo stesso modo della identica nozione contenuta nel regolamento CEE 1408/1971.

Detto regolamento, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) ed h) si riferisce in maniera esplicita alle prestazioni di maternità.

Pertanto, sotto l'aspetto previdenziale, la prestazione di cui è causa è erogabile anche alla ricorrente, quale coniuge di lavoratore tunisino, in base agli artt. 64 e 65 dell'Accordo euromediterraneo citato, a prescindere dal possesso del requisito di lungo soggiornante.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24278/2008 (Dhahbi/INPS ed altro) ha ritenuto, in un caso per molti aspetti analogo a quello in oggetto, che il beneficio di cui si trattava nella suddetta controversia (assegno per nucleo familiare) non fosse di natura previdenziale ma assistenziale e aveva negato l'estensibilità di tale beneficio ai lavoratori di cittadinanza tunisina e ai loro familiari conviventi.

La Corte di Cassazione ha in sostanza ritenuto distinte le due categorie, ai fini che qui interessano, ritenendo che la nozione di previdenza sociale, di cui all'Accordo euromediterraneo citato, sarebbe da intendersi nel senso attribuitole da nostro ordinamento e presupporrebbe, quindi, una forma di contribuzione per l'erogazione di una prestazione come quella di cui è causa.

Questa Corte osserva che la nozione di previdenza sociale, nel caso di specie, attiene all'interpretazione dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia approvato con decisione CEE 98/238/CE, norma direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale in quanto sufficientemente chiara e precisa.

La CEDU, con la recente decisione 8 aprile 2014, Dhahbi/Italia 17120/09, emessa proprio a seguito di ricorso proposto dallo stesso ricorrente di cui alla citata sentenza della S.C., ha ribadito che in numerosi casi simili (Niedzwiecki; Okpisz; Weller; Fawsie; Saidoun) la stessa Corte europea ha concluso per la sussistenza della violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 8 *“in quanto le autorità non avevano dato una giustificazione ragionevole alla pratica consistente nell'escludere da certi assegni gli stranieri legalmente residenti nel territorio di questi Stati, sulla sola base della loro nazionalità”* (n.d.r.:traduzione dal francese del relatore della presente causa).

La CEDU osserva altresì che il lavoratore in questione, similmente al coniuge dell'odierna ricorrente (anche a prescindere dall'anzidetta autonoma legittimazione della moglie del lavoratore nel caso di specie) *“non appartiene alla categoria delle persone che, in via generale, non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici e per i quali uno Stato può avere delle legittime ragioni di restringere l'uso dei servizi pubblici costosi ...”*. (n.d.r.:traduzione dal francese del relatore della presente causa).

In ogni caso, quindi, per la CEDU, ove la motivazione del rifiuto di una prestazione, come quella in oggetto, attenga al solo profilo della nazionalità, la stessa è incompatibile con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 14.

Quanto sopra esposto rileva nel caso di specie.

Infatti, quand'anche si volesse far rientrare l'assegno di cui è causa nell'ambito dell'"assistenza sociale" e non della "previdenza", in mancanza di versamento di una contribuzione, ugualmente il caso di specie, essendo fondata la reiezione della domanda della ricorrente unicamente sull'assenza del requisito del permesso di soggiorno CEE e quindi sulla "nazionalità", solo "*considerazioni molto forti*" (così la decisione CEDU citata) possono portare a ritenere compatibile con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5 entrata in vigore il 3 settembre 1953) una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità (cfr. anche Koua Poirrez/Francia 40892/98; Andrejeva/Lettonia 55707/00).

Conclusivamente, questa Corte ritiene che le prestazioni inerenti alla maternità di cui è causa, che siano fondate o meno su presupposti contributivi, considerato anche la loro attinenza a principi costituzionali (art. 31 Cost.), sono erogabili alla ricorrente, in quanto non può farsi riferimento solo alla mancanza, in capo alla stessa, del requisito della mancanza di permesso di soggiorno CEE, trattandosi,

per quanto anzidetto, di una discriminazione fondata solo sulla nazionalità.

Questa Corte ritiene quindi che vi sia contrasto tra l'art. 74 comma 1 del d.lgs.vo 151 del 2001, che subordina per tutti gli stranieri extracomunitari il riconoscimento dell'assegno di maternità in base al possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, e l'art. 65 dell'Accordo euro mediterraneo con la Repubblica tunisina reso esecutivo dalla legge 35/1997.

Infatti detto Accordo, equiparando ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di previdenza sociale, comprensive di quelle di maternità (anche se non prevedono il presupposto del versamento di una contribuzione), cittadini italiani e cittadini tunisini, preclude discriminazioni fondate sulla nazionalità della persona richiedente.

Alla luce di detta interpretazione, questa Corte ritiene assorbiti i motivi d'appello proposti sub 2), 3) e 4), di seguito, per comodità di lettura, comunque riportati.

2) "Erroneità della sentenza del Giudice di prime cure laddove non ravvisa contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione, di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo principio di non discriminazione e violazione/erronea applicazione dell'art. 43 e 44 dlgs.vo 286/1998".

3) "Erroneità della motivazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure laddove offre interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, ai fini del riconoscimento dell'avvenuta

violazione del principio di discriminazione e/o carente interpretazione del precedente giurisprudenziale”.

4) “ Eccezione di incostituzionalità delle norme di cui all’art. 66 comma 1 l.23.12.1998 n. 448, dell’art. 74 comma 1 d.lgs.vo 151/2001, dell’art. 8 comma 4 LP 3/2006 e dell’art. 65 LP3/2000 per violazione degli artt. 3,32,38 e 117 della Costituzione”.

I due enti appellati legittimati passivamente: Comune di Rovereto e Comunità della Vallagarina, vanno condannati in solido al pagamento, nei confronti dell’appellante, dell’assegno di cui è causa.

Alla luce della valutazione sia delle ragioni della decisione che della disparità economica tra le parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio tra Provincia Autonoma di Trento e parte appellante.

Le spese dell’intero giudizio tra parte appellante e gli enti soccombenti si liquidano come in dispositivo come in dispositivo, considerati i parametri indicati dal DM 55/2014 (tenuto conto dell’attività defensionale svolta, delle tariffe professionali, del valore della causa, non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per le singole fasi del giudizio, cfr. Cass. 5958/13).

#### **PQM**

In riforma della sentenza n. 58/13 pronunciata in data 27.8.2013 dal Tribunale di Rovereto in funzione di G.d.L.:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) accerta il diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno di maternità richiesto in primo grado; per l'effetto condanna in solido il Comune di Rovereto e la Comunità di Vallagarina al pagamento del predetto assegno;
- 3) compensa le spese dell'intero giudizio in relazione alla posizione ██████████/PAT;
- 4) condanna in solido il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina alla rifusione delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.400,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.600,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori se e come per legge dovuti.



Trento, 15 maggio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

(DOTT. PATRIZIA COLLINO)

IL PRESIDENTE

(DOTT. FABIO MAIONE)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(dott. R. Uderzo)

Depositata in Cancelleria il **30 MAG. 2014**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(dott. R. Uderzo)